

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Monza

Al Collegio Sindacale
Sede

**IPOTESI DI
ACCORDO PER L'APPLICAZIONE DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 91,
COMMA 10 DEL CCNL 17/12/2020 RELATIVO AL PERSONALE DELL'AREA DELLE
FUNZIONI LOCALI – DIRIGENZA PTA**

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

**Modulo I – Illustrazione degli aspetti procedurali e sintesi del contenuto del contratto e
autodichiarazione relativa agli adempimenti di legge**

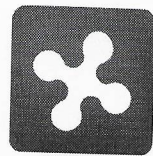
Scheda I.1

Data di sottoscrizione dell'ipotesi di Accordo	25/05/2022
Periodo temporale di vigenza	L'accordo ha validità dalla data di sottoscrizione e conserva la sua efficacia sino alla stipulazione di un successivo CCNL o contratto integrativo che espressamente regoli la medesima materia.
Composizione della delegazione trattante	Delegazione Aziendale Organizzazioni sindacali rappresentative dell'area delle funzioni locali – Dirigenza PTA
Soggetti destinatari	Personale Dirigente dell'area delle funzioni locali – Dirigenza PTA
Materie trattate dal contratto integrativo	Riduzione stabile delle complessive risorse di cui all'art.91 per la retribuzione di risultato, in una misura pari al 30% delle stesse, incrementando di un importo corrispondente le risorse di cui all'art.90 per la retribuzione di posizione

Rispetto dell'iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione	Intervento dell'Organo di Controllo Interno. Allegazione della certificazione dell'Organo di Controllo interno alla Relazione illustrativa	Il Collegio Sindacale esamina l'ipotesi di contratto integrativo nella seduta del 31/05/2022, al cui verbale si rimanda.
	Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria	Il Piano di Performance, previsto dall'art. 10 del D.Lgs n. 150/2009, è stato adottato, relativamente al triennio 2022/2024, con delibera n. 72 del 27/01/2022. Il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza è stato adottato, relativamente al triennio 2022/2024 - edizione 2022, con delibera n. 426 del 28/04/2022 Sono stati assolti gli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n.150/2009 e successive modifiche. Il Nucleo di Valutazione Aziendale nella seduta del 29/06/2021 ha validato la Relazione sulla Performance 2020. La Relazione 2021 sarà validata nei tempi previsti dalla normativa.

Azienda Socio Sanitaria Territoriale Monza
sede legale

20900 Monza MB - Via G. Pergolesi, 33 - Tel.039.233.1 Fax 039.233.9775 - www.asst-monza.it P.IVA 09314290967 C.F. 09314290967



Modulo 2 – Illustrazione dell'articolato del contratto (Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale – modalità di utilizzo delle risorse accessorie – risultati attesi – altre informazioni utili)

A) Illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo, in modo da fornire un quadro esaustivo della regolamentazione di ogni ambito/materia e delle norme legislative e contrattuali che legittimano la contrattazione integrativa della specifica materia trattata

La presente relazione illustrativa viene predisposta in conformità alle previsioni dell'art. 40 e 40 bis del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i nonché della circolare n. 25/2012 della Ragioneria Generale dello Stato.

Preliminarmente si specifica che l'ipotesi di contratto decentrato (allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale) oggetto della presente relazione rispetta le previsioni normative, risultando inoltre compatibile dal punto di vista economico con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale.

Si premette che l'accordo è in applicazione a quanto previsto dal comma 10 dell'art 91 (Fondo retribuzione di risultato e altri trattamenti accessori) del CCNL del 17/12/2020 relativo al personale dell'Area delle Funzioni Locali, che prevede: "Al fine di garantire la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della disciplina di cui all'art. 89 (nuova disciplina della retribuzione di posizione), anche in correlazione con la definizione di nuovi assetti organizzativi, gli enti e le aziende possono ridurre stabilmente le complessive risorse di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, in una misura comunque non superiore al 30% delle stesse, incrementando di un importo corrispondente le risorse di cui all'art. 90 (fondo retribuzione di posizione)"

Rilevato che il fondo art. 90 per la retribuzione di posizione non garantisce la copertura di tutte le strutture ed incarichi professionali rientranti nell'area contrattuale considerata (in particolare le Direzioni di S.C Gestione Risorse Umane, Ingegneria Clinica, SIA), le parti convengono la necessità di ridurre stabilmente le complessive risorse di cui all'art.91 per la retribuzione di risultato nella misura del 30% delle stesse (pari ad € 33.050), incrementando di un importo corrispondente le risorse di cui all'art.90 per la retribuzione di posizione.

Infine, le parti concordano:

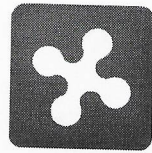
- di rivedere l'attuale sistema di retribuzione di posizione per la valorizzazione della quota variabile;
- di utilizzare l'intero fondo art.90 per la retribuzione di posizione in ragione d'anno, a partire dal 2022;
- di rimodulare la retribuzione di posizione per la parte variabile in caso di rientro di personale in aspettativa ovvero di assunzione di nuovo personale dirigente.

Resta inteso che eventuali residui al 31 dicembre di ciascun anno del fondo art.90 saranno destinati alla retribuzione di risultato di cui all'art. 91.

B) Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse

In merito all'utilizzo delle risorse relative all'ipotesi in argomento, si fa presente che le stesse, essendo relative alla retribuzione di posizione, fanno capo al Fondo art. 90. Tale fondo è stato quantificato in via provvisoria all'01/01/2021 (deliberazione n. 446/2021) in € 343.460: tale quantificazione resta valida in via provvisoria anche per l'anno 2022.

L'accordo prevede che si proceda stabilmente, ai sensi dell'art. 91, comma 10, del CCNL del 17/12/2020 relativo al personale dell'Area delle Funzioni Locali, al trasferimento del 30% delle risorse del Fondo art. 91 per la retribuzione di risultato (quantificabile in via provvisoria per l'anno 2022 in €110.169) al Fondo art. 90 per la retribuzione di posizione. Tale quota 30% da trasferire è pertanto quantificabile in € 33.050.



- C) Effetti abrogativi impliciti, in modo da rendere chiara la successione temporale dei contratti integrativi e la disciplina vigente delle materie demandate alla contrattazione integrativa**

L'accordo non contiene effetti abrogativi.

- D) Coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità ai fini della corresponsione degli incentivi per la performance individuale ed organizzativa e con il principio di selettività delle progressioni economiche finanziate con il fondo per la contrattazione integrativa – progressioni orizzontali ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 150/09**

Nulla da esporre non essendo il sistema di premialità/selettività oggetto dell'ipotesi.

- E) Illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale.**

La delegazione di parte pubblica si impegna nell'ipotesi, a seguito di tale trasferimento di risorse, a predisporre le nuove modalità di conferimento degli incarichi dirigenziali e la correlata graduazione degli stessi.

La presente ipotesi è pertanto preliminare alla revisione dell'attuale sistema di retribuzione di posizione per la valorizzazione della quota variabile, strumento diretto alla valorizzazione professionale e di sviluppo di carriera del personale.

- F) Altre informazioni eventualmente ritenute utili per la migliore comprensione degli istituti regolati da contratto.**

Nulla da esporre.



RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA

Modulo 1 – La costituzione del Fondo oggetto di contrattazione integrativa

La contrattazione integrativa in argomento riguarda il Fondo art. 90 per la retribuzione di posizione e il Fondo art. 91 per la retribuzione di risultato del CCNL del 17/12/2020 relativo al personale dell'Area delle Funzioni Locali.

La quantificazione provvisoria dei fondi per l'anno 2021 (deliberazione n. 446/2021) resta valida in via provvisoria per l'anno 2022 nelle seguenti entità:

FONDO RETR. DI POSIZIONE - ART. 90	343.460,00
FONDO RETR. DI RISULTATO E ALTRI TRATTAMENTI ACCESSORI - ART. 91	110.169,00

Modulo 2 – Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

Le risorse del Fondo di cui all'art. 90 sono annualmente rese disponibili per i seguenti utilizzi:

- retribuzione di posizione parte fissa e parte variabile secondo la disciplina di cui all'art. 89;
- indennità per incarico di direzione di struttura complessa;
- eventuali trattamenti economici previsti sulla base delle specifiche disposizioni di legge di cui al comma 4, lett. b), a valere sulle risorse di cui alla medesima lettera;
- eventuali assegni personali posti a carico del fondo ai sensi delle vigenti norme contrattuali.

Le risorse del Fondo di cui all'art. 91 sono annualmente rese disponibili per i seguenti utilizzi:

- retribuzione di risultato secondo la disciplina di cui all'art. 30 (Differenziazione e variabilità della retribuzione di risultato), ivi comprese le integrazioni di tale retribuzione previste ai sensi dell'art. 92;
- eventuali trattamenti economici previsti sulla base delle specifiche disposizioni di legge di cui al comma 4, lett. f), a valere sulle risorse di cui alla medesima lettera;
- welfare integrativo secondo la disciplina di cui all'art. 32;
- indennità per sostituzioni di cui all'art. 73;
- indennità di cui all'art. 94 e di cui all'art. 95.

Modulo 3 – Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa

Il trasferimento di risorse di cui sopra richiede un aggiornamento della quantificazione in via provvisoria di tali fondi per l'anno 2022:

FONDO ART. 90 - RETRIBUZIONE DI POSIZIONE - ANNO 2022	
Fondo per la retribuzione degli incarichi - quantificato in via provvisoria	€ 343.460,00
Risorse trasferite stabilmente al Fondo- come da accordo sindacale del 25/05/2022	€ 33.050,00
NUOVA QUANTIFICAZIONE PROVVISORIA ANNO 2022	€ 376.510,00



FONDO ART. 91 - RETRIBUZIONE DI RISULTATO - ANNO 2022	
Fondo per la retribuzione di risultato - quantificato in via provvisoria	€ 110.169,00
Riduzione stabile del Fondo del 30% per incremento del corrispondente importo delle risorse di cui all'art.90 - come da accordo sindacale del 25/05/2022	-€ 33.050,00
NUOVA QUANTIFICAZIONE PROVVISORIA ANNO 2022	€ 77.119,00

Si precisa che:

- la quantificazione di cui sopra è avvenuta complessivamente nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs n.75/2017 e dei vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa del personale;
- i trasferimenti di risorse economiche in argomento avvengono in compensazione tra i due fondi ai sensi del comma 10 dell'art 91 del CCNL del 17/12/2020 relativo al personale dell'Area delle Funzioni Locali e non comportano pertanto oneri aggiuntivi per l'Azienda e per il sistema sanitario regionale.

Modulo 4 – Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

In sede di bilancio preventivo, nelle apposite righe di bilancio, sono state allocate le risorse necessarie a garantire l'ammontare complessivo dei fondi oggetto dell'ipotesi di accordo in argomento, ed in quadratura con il modello "A".

Poiché l'ipotesi in argomento prevede che alla riduzione stabile del 30% delle risorse complessive del fondo art. 91 consegua l'incremento del medesimo importo delle risorse di cui al fondo art. 90, si attesta la compatibilità economico-finanziaria e si dà atto che le entità dei fondi 2022 sopra quantificate saranno così inserite nel modello "A" del Bilancio Consuntivo 2022, salvo successive ulteriori evoluzioni degli stessi.

Si fa infine presente che, nel corso dell'esercizio, la quadratura tra la contabilità generale e l'importo pagato sui singoli fondi è effettuata mensilmente, attraverso l'iscrizione dei dati delle quadrature degli stipendi nei rispettivi conti di bilancio aziendale.

All. 1 – Ipotesi sottoscritta di accordo per l'applicazione di quanto previsto dall'art. 91, comma 10 del CCNL 17/12/2020 relativo al personale dell'area delle funzioni locali – Dirigenza PTA

S.C. Gestione Risorse Umane

Il Direttore f.f.

Ingrid Sartori



IPOTESI DI ACCORDO

**PER L'APPLICAZIONE DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 91, COMMA 10 DEL
CCNL DEL 17/12/2020 RELATIVO AL PERSONALE DELL'AREA DELLE FUNZIONI
LOCALI – DIRIGENZA PTA**

In data 25/05/2022, alle ore 11.30, presso la sede della ASST Monza, ha avuto luogo l'incontro sindacale tra la delegazione di parte pubblica dell'ASST Monza e le Organizzazioni Sindacali dell'Area delle Funzioni Locali – Dirigenza PTA – al fine di dare applicazione a quanto previsto dal comma 10 dell'art 91 (Fondo retribuzione di risultato e altri trattamenti accessori), che prevede: *“Al fine di garantire la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della disciplina di cui all'art. 89 (nuova disciplina della retribuzione di posizione), anche in correlazione con la definizione di nuovi assetti organizzativi, gli enti e le aziende possono ridurre stabilmente le complessive risorse di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, in una misura comunque non superiore al 30% delle stesse, incrementando di un importo corrispondente le risorse di cui all'art. 90 (fondo retribuzione di posizione)”*.

LE PARTI

- DATO ATTO della seguente quantificazione in via provvisoria per l'anno 2022 dei fondi relativi al personale dell'Area delle Funzioni Locali – Dirigenza PTA:

FONDO RETR. DI POSIZIONE - ART. 90	343.460,00
FONDO RETR. DI RISULTATO E ALTRI TRATTAMENTI ACCESSORI - ART. 91	110.169,00

- RILEVATO che il fondo art. 90 per la retribuzione di posizione non garantisce la copertura di tutte le strutture ed incarichi professionali rientranti nell'area contrattuale considerata

CONVENGONO

la necessità di ridurre stabilmente le complessive risorse di cui all'art.91 per la retribuzione di risultato nella misura del 30% delle stesse (pari ad € 33.050), incrementando di un importo corrispondente le risorse di cui all'art.90 per la retribuzione di posizione.



La delegazione di parte pubblica si impegna, a seguito di tale trasferimento di risorse, a predisporre nell'ambito dell'imminente CIA le nuove modalità di conferimento degli incarichi dirigenziali e la correlata graduazione degli stessi.

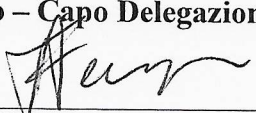
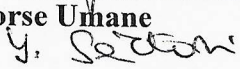
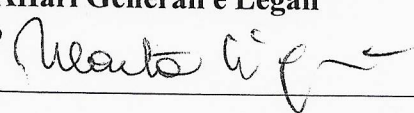
Le parti concordano:

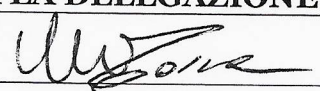
- di rivedere l'attuale sistema di retribuzione di posizione per la valorizzazione della quota variabile;
- di utilizzare l'intero fondo art.90 per la retribuzione di posizione in ragione d'anno, a partire dal 2022;
- di rimodulare la retribuzione di posizione per la parte variabile in caso di rientro di personale in aspettativa ovvero di assunzione di nuovo personale dirigente.

Resta inteso che eventuali residui al 31 dicembre di ciascun anno del fondo art.90 saranno destinati alla retribuzione di risultato di cui all'art. 91.

Il presente Accordo conserva efficacia fino alla stipulazione di un successivo accordo in materia.

Letto, approvato e sottoscritto.

PER L'AZIENDA	
Direttore Amministrativo – Capo Delegazione Antonietta Ferrigno	
Direttore f.f. SC Risorse Umane Ingrid Sartori	
Direttore SC Affari Generali e Legali Marta Viganò	

PER LA DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE	
FEDIR SANITA'	
FP CGIL	
CISL FP	
UIL FPL	